REGOLAMENTO DELLA BANCA DATI DEGLI ESPERTI

TITOLO I
ISTITUZIONE, FINALITA' E STRUTTURA

Art. 1 - Istituzione

1. L'IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, ente attivo nel campo della promozione ed attuazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico, istituisce una BANCA DATI di esperti persone fisiche.

Art. 2 - Finalità

1. Alla BANCA DATI si attinge, mediante la procedura di cui al presente regolamento, per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, che si rendono necessari per il funzionamento dell'Istituto ed il conseguimento delle relative finalità istituzionali.
2. La BANCA DATI è di tipo aperto e non comporta, per coloro che vi sono inseriti, alcun diritto ad ottenere un incarico professionale dall'Istituto.

Art. 3 - Struttura

1. La BANCA DATI contiene le informazioni trasmesse dagli interessati attraverso la compilazione dell'apposito modulo di candidatura disponibile sul sito www.ipres.it.
2. Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai requisiti minimali di iscrizione non saranno prese in considerazione. In particolare saranno escluse le candidature che non presentano corrispondenza tra le aree di specializzazione e le esperienze professionali indicate nei curricula vitae.
3. Per ogni esperto sono inserite le informazioni relative ai dati anagrafici, alla formazione e ai titoli, alle esperienze lavorative così come classificate nell'apposito modulo di candidatura.

Art. 4 - Aree di specializzazione

1. La BANCA DATI è articolata nelle seguenti aree di specializzazione:
   A. Aree di ricerca
   A1 Analisi e programmazione territoriale
   A2 Mercato del lavoro
   A3 Welfare
   A4 Finanza locale
   A5 Relazioni internazionali
   B. Aree di supporto
   B1 Comunicazione, ufficio stampa e organizzazione eventi
   B2 Traduzioni e interpretariato
   B3 Grafica ed allestimenti editoriali
   B4 Sviluppo software, reti informatiche e siti web
   B5 Rendicontazione di progetti comunitari

TITOLO II
DOMANDE, VALIDITA' ED ESCLUSIONI

Art. 5 - Presentazione delle domande

1. La domanda di iscrizione è formulata compilando in tutte le sue parti il modulo on-line disponibile sul sito Internet www.ipres.it.
2. Il modulo di iscrizione, unitamente al curriculum formativo e professionale, sottoscritti nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere inoltre inviato al Direttore dell'IPRES nelle seguenti modalità:
   - compilando in tutte le sue parti il modulo on-line disponibile sul sito Internet www.ipres.it e inviando on-line, sempre attraverso il sito web dell'Istituto, la documentazione richiesta;
   - mediante servizio postale raccomandato, riportando sulla busta la dicitura 'Richiesta di inserimento nella Banca dati degli esperti';
   - mediante consegna a mano all'indirizzo dell'IPRES, piazza Garibaldi, 13 - 70122 Bari, riportando sulla busta la dicitura 'Richiesta di inserimento nella Banca dati degli esperti'.

   Qualora i documenti cartacei, nel caso venga scelta questa modalità di invio, non risultino pervenuti all'IPRES entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione inserita nel sito web, questa non sarà considerata ai fini dell'inserimento nella BANCA DATI.

   In caso di invio telematico tramite il sito Internet www.ipres.it verrà assegnato in automatico l'orario di spedizione.
3. I candidati devono specificare il profilo professionale e l'area tematica per i quali richiedono l'inserimento. Può essere richiesta l'iscrizione con riguardo a più aree tematiche, nel rispetto dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

Art. 6 - Esame delle domande ed inserimento nella BANCA DATI

1. Le domande pervenute sono esaminate dal Direttore per la verifica della completezza delle informazioni richieste e dei requisiti formulati nei successivi artt. 10 e 12.
2. Accertata la sussistenza di tali requisiti e la corrispondenza tra le aree di specializzazione e le esperienze professionali indicate, il curriculum vitae è inserito nella BANCA DATI.
3. La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati ai sensi di quanto previsto agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Ai fini del trattamento dei dati in conformità al Decreto Legislativo 196/03 è sottoscritta dal richiedente apposita nota informativa allegata al modulo di candidatura.
5. L'aggiornamento della BANCA DATI avverrà entro il ventesimo giorno lavorativo di ogni mese, con riferimento alle richieste di inserimento ed alle successive comunicazioni pervenute in forma cartacea nel mese precedente. Sarà cura dell'IPRES pubblicare periodicamente, almeno una volta nell'anno, un avviso relativo alla BANCA DATI, con il richiamo alle norme di cui al presente regolamento. La pubblicazione del predetto avviso avverrà sul BURP e sul sito web dell'Istituto.
6. L'elenco degli esperti inseriti nella BANCA DATI resta pubblicato in via continuativa sul sito web dell'IPRES, aggiornato nei modi previsti al precedente comma 5.

Art. 7 - Validità dell'iscrizione

1. L'inserimento nella BANCA DATI ha validità di tre anni dalla data di effettuazione ed è rinnovabile. Nel triennio di validità dell'inserimento gli aggiornamenti dei curricula vitae e le richieste di cancellazione prima della

scadenza possono essere inviate in ogni momento con le stesse modalità della domanda di iscrizione.

2. Al fine di ottenere il rinnovo, il soggetto interessato dovrà presentare entro 30 giorni dalla scadenza dell'iscrizione una nuova domanda, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione, pena la cancellazione dalla BANCA DATI.

Art. 8 - Esclusioni

1. I soggetti che chiedono l'iscrizione alla BANCA DATI prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all'atto della richiesta e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, l'esclusione dalla BANCA DATI, l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con l'IPRES.

TITOLO III
LIVELLI PROFESSIONALI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Art. 9 - Requisiti generali

1. I requisiti di ordine generale per le persone fisiche sono:

   a) assenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

   b) assenza, nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

   c) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità tecnica e professionale.

Art. 10 - Livelli professionali

1. Ai fini dell'iscrizione nella BANCA DATI vengono definiti diversi livelli di professionalità ai quali corrispondono specifici requisiti e altrettanti livelli di compenso determinati dall'Ipres.
2. I livelli di professionalità sono quelli di seguito indicati:
   - per le Aree di ricerca:
     a) Ricercatore senior;
     b) Ricercatore junior;
   - per le Aree di supporto:
     c) Esperto di fascia A;
     d) Esperto di fascia B.

Art. 11 - Requisiti professionali

1. Per il Ricercatore senior i requisiti di ordine tecnico – professionale richiesti, con riferimento alle aree di specializzazione di cui all'art. 4, sono i seguenti:

   a) Docenti universitari ordinari e associati;

   b) Ricercatori (dirigenti di ricerca e ricercatori universitari e di centri di ricerca) con almeno cinque anni di esperienza documentata;

   c) Dirigenti e funzionari d'azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti e funzionari pubblici con esperienza almeno quinquennale documentata;

   d) Dirigenti pubblici con almeno cinque anni di esperienza documentata.

2. Per il Ricercatore junior è richiesta la laurea quadriennale o magistrale e almeno due anni di esperienza documentata nelle discipline afferenti le aree di specializzazione dell'Istituto.
3. Per gli esperti di fascia A è richiesto il diploma di laurea quadriennale o magistrale ed almeno cinque anni di esperienza documentata.
4. Per gli esperti di fascia B è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed almeno due anni di esperienza documentata.

TITOLO IV
SELEZIONE DEGLI ESPERTI

Art. 12 - Selezione degli esperti

1. Qualora per l'espletamento di un progetto di attività si renda necessario conferire un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, il responsabile di progetto, d'intesa con il responsabile dell'unità operativa alla quale è assegnata l'iniziativa, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento e delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione dell'IPRES, procede alla valutazione dei curricula vitae di tutti i candidati inseriti nella BANCA DATI, alla più recente data di aggiornamento mensile, con riferimento al profilo professionale ed all'area tematica attinente all'incarico da conferire.
2. La selezione può essere svolta con riferimento ad uno o più progetti di ricerca e/o di assistenza tecnica dell'Istituto. A tal fine in ogni progetto è individuato, secondo le necessità operative dell'Istituto, il profilo di Ricercatore o di Esperto mediante la specificazione di seguenti termini di riferimento: aree di specializzazione; numero minimo di anni di esperienza.
3. La selezione degli esperti è effettuata secondo le seguenti modalità:
   a) ricerca nella BANCA DATI degli esperti con profilo professionale coerente con i termini di riferimento (aree di specializzazione e numero minimo di anni di esperienza) richiesti da uno o più progetti di attività dell'Istituto;
   b) individuazione, laddove possibile, sulla base di un'analisi comparativa dei profili professionali coerenti, di una terna di esperti;
   c) eventuale colloquio presso la sede dell'Istituto;
   d) eventuale acquisizione di documentazione comprovante i requisiti professionali indicati nel modulo di candidatura;
   e) elaborazione della proposta scritta di assegnazione dell'incarico che il Direttore sottoporrà all'approvazione dell'Organo amministrativo competente; la proposta dovrà contenere, oltre all'elenco dei profili di cui al punto a), ai curricula vitae di quelli di cui al punto b) ed alla documentazione di cui al punto d), l'esposizione sintetica delle ragioni della scelta.
4. La valutazione dei curricula vitae e dell'eventuale colloquio è effettuata sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati e delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano l'oggetto dell'incarico da conferire.
5. L'ammontare dei compensi correlati all'esecuzione degli incarichi sono proposti sulla base dei contenuti professionali, della complessità e della durata dell'incarico in conferimento, tenendo conto delle tariffe fissate dal Consiglio di Amministrazione e delle risorse riservate alle collaborazioni esterne nei budget economici delle singole iniziative approvati dallo stesso Consiglio.

Art. 13 Deroghe

1. La procedura di selezione di cui all'art. 12 non si applica nei seguenti casi:
   a) quando l'incarico da conferire ha per oggetto un'attività che non ricade nei profili professionali e/o nelle aree tematiche individuati dal presente regolamento;
   b) quando si intendano acquisire contributi scientifici di rilevante livello nell'ambito dell'esecuzione di attività di studio e ricerca o di programmi di formazione (seminari, convegni, ecc.); in tale caso l'incarico può essere conferito senza eseguire la procedura di selezione a soggetti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza (docenti universitari, esperti di chiara fama), anche non inseriti nella BANCA DATI;
   c) relativamente ad incarichi che il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore dell'IPRES intendono conferire per l'espletamento di attività relative alle competenze loro espressamente attribuite dallo statuto e dal regolamento di organizzazione.
2. Nelle fattispecie di cui al comma precedente il Direttore provvede all'istruttoria delle candidature mediante l'individuazione di profili professionali anche non inseriti nella BANCA DATI ed alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
3. Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo deve essere comunque pubblicato sul sito web con le modalità di cui al successivo articolo 14.

Art. 14 – Pubblicità degli incarichi

1. Ogni conferimento di incarico professionale è pubblicato sul sito web dell'IPRES per un periodo non inferiore a 90 giorni.
2. La nota di pubblicazione riporta:
   a) tipologia dell'incarico (incarico professionale individuale, altro incarico di natura occasionale, incarico a progetto);
   b) oggetto, decorrenza e durata dell'incarico;
   c) nominativo del collaboratore incaricato;
   d) importo del compenso totale lordo prefissato.

Art. 15 - Norme finali

1. Il Direttore dell'IPRES, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, provvede al conseguente aggiornamento della BANCA DATI anche predisponendo le necessarie modifiche delle pagine del sito Internet nonché provvedendo alle forme di pubblicità previste all'art. 6 comma 5.